



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

N. 26

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 23/11/2016

**OGGETTO: SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA –
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore 16,45, ed in continuazione, **nella solita sala delle adunanze consiliari**.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del Messo Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco **CAMPILONGO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **ERNESTO GALIARDI**.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino		X
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca		X
3	SPINELLI Vincenzo	X		10	MARTUCCI Giovanni	X	
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Daniela	X	
5	FILICETTI Maria Rachele	X		12	UGOLINO Riccardo	X	
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo	X	
7	DONATO Maria	X					
ASSEGNATI N. 12+1		IN CARICA N. 13		PRESENTI N. 11		ASSENTI N. 02	

PREMESSO:

Che il Comune di Fuscaldo con propria deliberazione consiliare ha formalizzato la proposta di procedere alla stipula di una specifica Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale;

Che questo Comune ad oggi è privo di segretario comunale titolare, per il collocamento a riposo del dott. Sirimarco dal 30 settembre 2016, e oggi le relative funzioni sono assicurate dal dr. Ernesto Gagliardi, titolare appunto delle sede di Fuscaldo;

Che il Comune di Belvedere marittimo potrebbe aver così interesse a formalizzare la Convenzione di che trattasi la cui sede verrebbe automaticamente ricoperta dal dr. Gagliardi;

Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997 n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni ricompresi nello stesso ambito territoriale di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Che effettivamente i Comuni di Fuscaldo e Belvedere Marittimo sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia, Nazionale Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Calabria presso la Prefettura di Catanzaro in forza della conversione del D.L. n.78/2010 nella legge n.122/2010;

Che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. disciplina l'istituto della convenzione fra enti e che i Sindaci, all'uopo autorizzati, intervengono nella stipula delle convenzioni di che trattasi;

Che, per quanto qui rileva, al 31 dicembre del 2015 il Comune di Fuscaldo conta una popolazione residente di n. 8.140 abitanti e il Comune di Belvedere Marittimo una popolazione residente di n. 9.371 abitanti per un totale di n. 17.511 abitanti;

Che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, complessità strutturale degli enti, classificazione sede) gli Enti hanno definito e convenuto i ruoli che ciascuno andrà ad assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto di lavoro e le conseguenti percentuali di riparto delle spese;

Che il Comune di Fuscaldo andrà ad assumere il ruolo di Comune Capofila della Convenzione, essendone promotore;

Che la Convenzione di che trattasi, nell'ottica della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, possa garantire la necessaria professionalità all'Ente da parte del Segretario Comunale e al tempo stesso, attraverso la ripartizione delle spese, una economia di gestione;

Che si intende procedere in merito, senza pregiudizio alcuno comunque per la funzionalità e la continuità del servizio stesso negli enti convenzionandi;

VISTO lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, allegato al presente deliberato per esserne parte integrante e sostanziale

TENUTO CONTO della normativa su richiamata nonché dello Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori Amministrativo e Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale dr. Ernesto Gagliardi, interessato all'atto, si è allontanato dalla Sala prima della votazione per farvi rientro a votazione ultimata al fine dell'esercizio delle funzioni verbalizzanti;

ATTESO l'esito della votazione espletata, accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio per come segue:

Consiglieri presenti n. **11** - Votanti n. **11**. - Astenuti ===== -

Con voti unanimi, favorevoli

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato

- Di **DISPORRE**, approvandola, la costituzione di una unica sede di Segreteria Comunale tra i Comuni di Belvedere Marittimo e Fuscaldo (capofila) per una popolazione complessiva di n. 17.511 abitanti;
- Di **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale, da stipulare tra i Sindaci dei Comuni interessati, all'uopo autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione;
- Di **FAR PROPRI** ad ogni effetto di legge gli articoli costituenti la Convenzione stessa, nessuno escluso e/o eccettuato;
- Di **DARE ATTO** che, in forza di quanto su disposto, la titolarità della nuova sede di segreteria comunale convenzionata spetta d'ufficio al dr. Ernesto Gagliardi, Segretario Comunale titolare della sede di Fuscaldo, mentre la sede della Segreteria del Comune di Belvedere Marittimo è a tutt'oggi vacante;
- Di **TRASMETERE** copia della presente deliberazione al Comune di Belvedere Marittimo e, in uno alla Convenzione stipulata, all'AGES presso la Prefettura di Catanzaro.

E, con identica votazione

- Di **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

CONVENZIONE
per lo SVOLGIMENTO in FORMA ASSOCIATA
delle FUNZIONI di SEGRETERIA COMUNALE
tra i COMUNI di FUSCALDO e BELVEDERE MARITTIMO

Addi _____ del mese di _____ dell'anno DUEMILASEDICI

(__/__/2016

in Fuscaldo (CS) e presso l'Ufficio del Sindaco nella Sede Municipale sita alla via..... sono presenti

- da una parte il Sig.....nato ail..... nella sua qualità di Sindaco del Comune di FUSCALDO (in seguito per brevità semplicemente "Fuscaldo") titolare del n.....di Codice Fiscale e Partita IVA, in nome, per conto e nell'interesse del quale si costituisce nella presente Convenzione in forza dei poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto Comunale;

- dall'altra il Sig....., nato ail..... nella sua qualità di Sindaco del Comune di BELVEDERE MARITTIMO (in seguito per brevità semplicemente "Belvedere") in nome, per conto e nell'interesse del quale si costituisce nella presente Convenzione in forza dei poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto Comunale;

Le parti così costituite,

PREMESSO

- Che FUSCALDO e BELVEDERE MARITTIMO, ricompresi nella stessa Sezione Regionale della ex Agenzia Nazionale Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno - Prefettura competente di Catanzaro - UTG (di seguito Prefettura di Catanzaro) e ambedue iscritti alla Classe III, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale ai sensi della normativa in appresso citata;
- Che l'art. 98 c. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. e l'art. 10 del D. P. R. 4 dicembre 1997 n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Prefettura di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
- Che l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 citato così dispone: "1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione (...)" scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- Che l'art. 30 dello stesso D. Lgs n. 267/2000 disciplina l'istituto della convenzione fra Enti;
- Che per ciò che qui rileva, al 31 dicembre 2015 FUSCALDO conta una popolazione residente diabitanti e BELVEDERE una popolazione residente diabitanti, per un totale di abitanti;
- Che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle Sedi di Segreteria Comunale, complessità strutturale e organizzativa dei due Comuni) FUSCALDO e

BELVEDERE hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

- Che con le deliberazioni di seguito riportate, i Consigli Comunali rispettivamente di FUSCALDO e BELVEDERE hanno approvato lo schema della presente Convenzione e hanno autorizzato i rispettivi Sindaci alla relativa sottoscrizione
Consiglio Comunale di FUSCALDO n.....del.....;
Consiglio Comunale di BELVEDERE n.....del.....;

Tanto premesso, i Comuni costituiti, all'uopo approvando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, **DICHIARANO** di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni in appresso previste.

Art. 1 – OGGETTO e SCOPO della CONVENZIONE

I Comuni di FUSCALDO (Provincia di Cosenza) e quello di BELVEDERE MARITTIMO (Provincia di Cosenza) ai fini della nomina del Segretario Comunale, con la presente Convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

Art. 2 - DURATA e CAUSE di SCIoglimento

L' accordo avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrente dalla data di presa servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo. Potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;
2. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, e da comunicare all'altro Comune con preavviso di almeno tre mesi.

Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della Convenzione lo stesso continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capofila della Convenzione stessa.

Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di FUSCALDO viene concordemente riconosciuto quale Capofila della presente Convenzione. In tale ruolo provvederà direttamente al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio per tutta la durata della Convenzione stessa. Nella parte "Entrate" del Bilancio stesso verranno previste le presumibili somme che FUSCALDO provvederà a riscuotere a titolo di contributo da BELVEDERE che verserà trimestralmente le quote di concorso a proprio carico.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Oltre agli emolumenti stipendiali da contratto, a compensazione del maggior lavoro al Segretario Comunale, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva mensile (definita *indennità di convenzione*) pari al 25% dello stipendio in godimento.

Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Al fine di sollevare il Segretario Comunale della spese sostenute, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del C.C.N.L. 16.05.2001, allo stesso è riconosciuto il rimborso delle spese di andata e ritorno per l'accesso alle diverse sedi convenzionate secondo le tariffe annualmente determinate dall'Automobile Club Italiano (ACI) per l'autovettura di proprietà e per i chilometri dichiarati. A tal fine viene autorizzato l'uso del mezzo proprio. Detti rimborsi, ai sensi del comma 3 del citato art. 45 sono ripartite in egual misura tra FUSCALDO e BELVEDERE e sono liquidate trimestralmente in favore del Segretario dal Comune Capofila che poi provvederà a richiedere, con identica cadenza temporale, la quota parte in rimborso a BELVEDERE.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese diversi, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 6 - RIPARTO SPESE

Il Comune di FUSCALDO provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 65,00 % a carico del Comune FUSCALDO
- 35,00 % a carico del Comune di BELVEDERE.

Art. 7- ORARIO di LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

- 65,00 % a carico del Comune FUSCALDO
- 35,00 % a carico del Comune di BELVEDERE MARITTIMO.

A seguito del perfezionamento della presente Convenzione, i Sindaci concorderanno le modalità di espletamento dell'orario lavorativo del Segretario nel rispetto delle percentuali determinate e in sintonia con la vigente normativa contrattuale. Resta ferma comunque per il Segretario titolare la possibilità di eventuali temporanei scostamenti rispetto a quanto concordato dai Sindaci al fine di far fronte a necessità specifiche dei singoli Comuni.

Art. 8 – SUPPLENZA o REGGENZA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali o dal Vice Segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune Capofila sede della convenzione, che provvede, in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato a nominarlo tra i funzionari di categoria D dei due comuni in possesso dei

requisiti di cui all'art. 98 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, a turno qualora in entrambi i comuni sia prevista tale figura.

Art. 9 – NOMINA e REVOCA

Al Comune di FUSCALDO, costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata, spetterà la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il sindaco del Comune di BELVEDERE ai sensi delle vigenti disposizioni. Spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati, ognuno per la parte di competenza, esprimere pareri e valutazioni sull'attività svolta dal Segretario Comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del C.d.A. dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 del C.d.A. dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

I Sindaci costituiti convengono, in sede di prima attuazione, che il Segretario titolare del Comune Capofila sarà automaticamente titolare della Sede convenzionata, essendo la sede di BELVEDERE vacante.

Il rapporto di lavoro, relativamente al trattamento giuridico e economico, sarà formalmente gestito dal Comune Capofila restando ferma l'applicazione dei migliori istituti contrattuali.

Art. 10 - FORME di CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono sostituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Art. 11 – DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario assegnato con deliberazione dell' Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Fuscaldo, lì

Il SINDACO di FUSCALDO.....

Il SINDACO di BELVEDERE MARITTIMO.....

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 D. Lgs.vo 18/8/2000 N. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data

15 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Daniele Ponte)

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

17 NOV. 2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Emma LAMENSA)

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

Data

17 NOV. 2016

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. EMMA LAMENSA

IL SEGRETARIO

Dott. Ernesto GAGLIARDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ing. CIRIACO CAMPILONGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 25 NOV. 2016 al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

25 NOV. 2016

IL RESP. SEGRETERIA 2
DANIELE PONTE

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ernesto GAGLIARDI)**